

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE C.C.I.A.A. CHIETI

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta Camerale, con deliberazione n. 67 del 13.05.2013, sulle risultanze degli accordi raggiunti dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale concernente la revisione del contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa; il giorno 15.05.2013:

La delegazione di parte	: pubblica:
-------------------------	-------------

Pryfla

Paola Sabella

La delegazione di parte sindacale:

R.S.U.:

Carmine Di Cesare

Rosanna D'Orazio

Pietro Paolo Maccione

Osvaldo Volpe

Organizzazioni sindacali territoriali:

Gabriele Martelli -CISL FP

Bianca Paola Zappacosta – UIL FPL Mrus Pedu Wywy

sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.



Art. 1 Ambito di applicazione, decorrenza e durata

Il presente CCDI si applica a tutto il personale delle categorie, con esclusione quindi dei Dirigenti, dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Chieti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno o a tempo parziale.

Il presente CCDI ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino alla sottoscrizione del prossimo CCNL concernente la parte giuridica per il personale del comparto regioni-autonomie locali.

Il presente CCDI conserva la propria efficacia sino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di riferimento.

Le parti si riservano di avviare tempestivamente le previste relazioni sindacali qualora intervengano nuove disposizioni, normative e/o contrattuali, che riguardino le materie oggetto del presente contratto.

Le parti, comunque, danno atto che la contrattazione avrà luogo annualmente per gli istituiti di carattere economico o normativo che per loro natura si riferiscono ad un arco temporale coincidente con l'anno.

Il presente CCDI non può essere in contrasto con vincoli risultanti dalle disposizioni normative e/o contrattuali di livello superiore o comportare oneri non previsti dalle medesime disposizioni.

A M

M H M



Art. 2 Relazioni sindacali

Le parti si impegnano ad intrattenere corrette relazioni sindacali nel rispetto dei modelli previsti dalla normativa di riferimento e dai contratti collettivi nazionali.

Per tale finalità la Camera di Commercio di Chieti garantisce, salvo i casi di urgenza, la convocazione della delegazione di parte sindacale con un preavviso di almeno sette giorni consecutivi. Tale preavviso si applica anche nell'ipotesi in cui la richiesta avvenga da parte della RSU e/o delle OO.SS. territoriali.

Gli incontri avranno ad oggetto la trattazione dei soli argomenti previsti nell'ordine del giorno trasmesso unitamente alla convocazione.

Al termine dell'incontro le parti possono fissare la data di un successivo incontro e, in questo caso, si intendono assolti tutti gli obblighi di convocazione.

Gli incontri sono oggetto di apposita verbalizzazione che dovrà riportare, in maniera sintetica, le posizioni delle parti sugli argomenti presenti all'ordine del giorno nonché ulteriori dichiarazioni di cui viene specificamente richiesta la verbalizzazione. Il verbale è firmato dai presenti al termine della riunione.

Le comunicazione avvengono esclusivamente tramite posta elettronica.

Gli incontri si svolgono, di regola, al di fuori dell'orario di lavoro.

cy W



Art. 3 Servizi pubblici essenziali

L'amministrazione e la R.S.U. danno atto che i servizi pubblici essenziali erogati dall'Ente che verranno garantiti al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, come previsto dall'art. 1, punto 2 del CCNL 1994/1997, sono:

1) art. 1, punto 14) del C.C.N.L. '94-'97:

servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese.

In caso di sciopero, per i suddetti servizi, viene garantita la presenza in servizio di n. 3 unità dell'Area I "Amministrazione" nell'ambito delle categorie D e C.

- 2) Art. 1, punto 20) del C.C.N.L. '94-'97:
 - a) rilascio certificati e visure dal registro ditte e imprese (ora Registro delle Imprese) con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
 - b) deposito bilanci ed atti societari;
 - c) certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
- d) certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili; Tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di legge, ove previste.
 - e) registrazione brevetti.

In caso di sciopero, per i suddetti servizi, viene garantita la presenza in servizio di n. 2 unità di personale appartenenti almeno alla categoria C nell'ambito dell'Area II "Anagrafe delle Imprese" e n. 2 unità di personale appartenenti almeno alla categoria C nell'ambito dell'Area III "Monitoraggio e regolazione del mercato".

Una ulteriore unità di personale di categoria C dovrà essere individuata, alternativamente tra l'Area II e l'Area III, da adibire alle eventuali sedi decentrate qualora lo sciopero sia indetto in un giorno di apertura delle medesime sedi.



I Dirigenti delle aree interessate, individuano in caso di sciopero, di volta in volta, i nominativi dei dipendenti tenuti alla erogazione delle prestazioni sopra specificate e, perciò, esonerati dalla effettuazione dello sciopero, garantendo la rotazione.

Almeno sei giorni lavorativi prima il precetto di cui al precedente comma viene trasmesso anche all'Ufficio "Risorse umane relazioni sindacali" per gli atti conseguenziali.

M a

m & W M



Art. 4 Banca delle ore

Le parti stabiliscono che ciascun dipendente può accantonare fino ad un massimo di 50 ore annue per le finalità di cui all'art. 38 bis del CCNL 14/09/2000.

La fruizione delle ore accantonate avverrà previa richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio.

La fruizione, comunque, dovrà avvenire entro l'anno successivo a quello di accantonamento previa comunicazione, entro il mese di novembre, da parte del dipendente stesso delle modalità di utilizzo (fruizione o pagamento).

In nessun caso per effetto del presente articolo potrà essere superato il limite individuale di prestazione straordinaria prevista dall'art. 14 del CCNL 1/4/1999, fatto salvo il disposto di cui all'art. 38 comma 3 CCNL 14/09/2000.

cos M

On & HIM



Art. 5 Progressioni orizzontali

La progressione economica orizzontale all'interno della categoria di cui all'art. 5 del CCNL 31/03/1999 è finalizzata a perseguire il miglioramento organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane.

Nel limite delle risorse eventualmente destinate per ciascun anno a tale finalità, nel rispetto della disciplina e dei vincoli normativi e contrattuali, la progressione orizzontale si realizza mediante l'acquisizione individuale di posizione economiche più elevate all'interno della categoria a seguito di apposita selezione per merito coerente con il sistema di misurazione e valutazione adottato per la produttività di cui al successivo art. 9.

Per tale finalità le eventuali risorse aggiuntive utili per le progressioni orizzontali vengono ripartite tra le categorie in funzione della consistenza del personale e delle risorse necessarie per garantire una progressione. Le frazioni di risorse non utilizzate vengono attribuite alla categoria con minor numero di consistenza del personale per garantire almeno una progressione.

Ai fini del riconoscimento della progressione orizzontale è effettuata una graduatoria tra il personale appartenente alla categoria tenendo conto della sola performance relativa agli obiettivi individuali ed alle performance delle capacità individuali concernenti l'anno precedente a quello cui le progressioni si riferiscono. Per la partecipazione alle selezione, oltre ad una anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione in possesso, è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti l'anno a cui le progressioni si riferiscono ed aver conseguito un punteggio minimo, nell'anno a cui la progressione si riferisce, come da tabella seguente:

	Categoria A		Categoria B		Categoria C		Categoria D	
	obiettivi	capacità	obiettivi	capacità	obiettivi	capacità	obiettivi	capacità
Da 1 a 2	60	60	60	60	60	70	65	70
Da 2 a 3	65	65	65	65	70	75	70	75
Da 3 a 4	70	70	70	70	70	80	75	80
Da 4 a 5	80	80	75	75	80	90	80	85
Da 5 a 6			80	80			90	90
Da 6 a 7			90	90				

Tra il personale che ha riportato il punteggio minimo richiesto viene effettuata una graduatoria sulla base della somma dei punteggi conseguiti nelle performance prese in esame. In caso di parità la progressione è attribuita al dipendente che ha riportato il maggior punteggio nei due anni precedenti. In caso di ulteriore parità si fa riferimento alla maggiore anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza; in caso di ulteriore parità si fa riferimento alla maggiore anzianità di servizio nella P.A.



Art. 6 Indennità di responsabilità

Le parti, in funzione della articolazione organizzativa dell'Ente, riconoscono le seguenti tipologie di responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett f) del CCNL 1/4/1999 e s.m.i.

	Categoria di appartenenza	Incarico attribuito	Compenso annuo previsto
1	D	Responsabile di Servizio	€ 2.500,00
2	D	Responsabile di Ufficio	€ 1.500,00
3	С	Responsabile di tutti i procedimenti per gli uffici privi di personale di categoria D	€ 1.000,00

Le indennità di cui ai punti 1 e 2 sono attribuite in sede di assegnazione del personale di categoria D al Servizio o Ufficio con provvedimento del Dirigente di concerto con il Segretario Generale.

L'indennità di cui al punto 3 è attribuita dal Dirigente, di concerto con il Segretario Generale, nella sola ipotesi in cui all'ufficio interessato non sia stata assegnata una unità di categoria D e per un periodo non superiore ad un anno. L'attribuzione della responsabilità di tutti i procedimenti ed il riconoscimento della relativa indennità può essere rinnovata.

Potrà altresì essere attribuita, per progetti complessi che richiedano specifiche professionalità, la responsabilità di specifici procedimenti al personale di categoria C che coinvolga non più di due persone e per un importo annuo massimo complessivo di € 1.500,00. Tale incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile qualora permangono le esigenze.

Le indennità sono corrisposte mensilmente.

al. M

and of M



Articolo 7 Indennità accessoria per particolari attività

Ai fini della disciplina dell'indennità di cui all'art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999 rientrano nel concetto di attività disagiate tutte quelle attività svolte in condizioni difficili e/o faticose per le specifiche circostanze nelle quali vengono espletate sia rispetto a quelle espletate dal restante personale della medesima categoria sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi ad operare. In relazione all'ambito sopra definito sono individuate le seguenti attività disagiate:

a) Indennità giornaliera per attività svolta presso le eventuali sedi decentrate

L'indennità, ammontante ad € 30,00 giornaliere, viene corrisposta per ogni giorno di attività prestata presso una sede decentrata e liquidata mensilmente. Tale indennità può essere cumulata solo con l'indennità di maneggio valori. Pertanto per il personale di categoria C a cui sia attribuita anche l'indennità di cui al precedente art. 6 quest'ultima viene decurtata per i giorni di servizio prestati nelle sedi decentrate. L'entità della decurtazione, fermo restando la responsabilità sui procedimenti assegnati per tutti i giorni, è data dall'ammontare mensile dell'indennità attribuita ai sensi del precedente art. 6 diviso per i giorni lavorativi del mese di riferimento e moltiplicato per i giorni di servizio prestati nelle sedi decentrate.

Per sede decentrata si intende una sede ubicata in un Comune diverso dal Comune di Chieti.

b) Indennità per i dipendenti che svolgono attività di conduzione degli autoveicoli

L'indennità è riconosciuta esclusivamente nel caso di effettivo svolgimento dell'attività di conduzione dei mezzi e con le seguenti articolazioni:

Articolazione oraria	Indennità riconosciuta
Inizio prima delle ore 7:00	€ 10,00
Termine attività dopo le ore 19:30	€ 10,00
Attività nell'intera giornata superiore a 10 ore	€ 10,00

Le tre tipologie individuate possono essere cumulate tra loro ma con nessun'altra tipologia di indennità. Viene riconosciuta mensilmente previa presentazione dell'attestazione da parte della persona accompagnata o che ha disposto l'attività.



c) Indennità per ispezioni metriche

Agli agenti ed ispettori metrici viene riconosciuta un'indennità di € 1,10 per ogni ispezione effettuata, legata alla movimentazione di materiale ed attrezzature (pesi e misure) necessari per espletare l'attività di controllo nonché all'uso del mezzo. Tale indennità non può essere cumulata con nessun'altra indennità. Pertanto per il personale di categoria C a cui sia attribuita anche l'indennità di cui al precedente art. 6 quest'ultima viene decurtata per i giorni in cui viene espletata l'attività ispettiva. L'entità della decurtazione è data dall'ammontare mensile dell'indennità attribuita ai sensi del precedente art. 6 diviso per i giorni lavorativi del mese di riferimento e moltiplicato per i giorni in cui viene espletata l'attività ispettiva.

W 22

J 1911



Articolo 8 Indennità di maneggio valori

a) Indennità di cassa giornaliera

L'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 del CCNL 14/09/2000 viene corrisposta sulla base del valore medio mensile di denaro contante movimentato dalle unità di personale addetto , individuate attraverso l'uso delle rispettive CRA sul programma incassi XAC in uso presso la Camera di Commercio di Chieti.

L'indennità spetta esclusivamente per le giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito a tale attività sulla base della seguente tabella:

Valore medio mensile dei valori maneggiati	Indennità giornaliera prevista (solo per le giornate di effettivo lavoro)
Superiore a € 4.500,00	€ 1,55
Compreso tra € 2.001,00 e € 4.500,00	€ 1,15
Compreso tra € 300,00 e € 2.000,00	€ 0,52

b) Indennità di cassa annuale

Indennità complessiva di € 500,00 per il Cassiere ed il Sostituto cassiere da distribuire tra le due figure in relazione alla presenza in servizio.

May & M



Art. 9 *Produttività*

L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1/4/1999 (cd "Produttività") è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. I criteri di ripartizione ed i tempi di erogazione sono dettagliatamente definiti con il regolamento sul sistema di misurazione e valutazione, già oggetto di confronto nelle precedenti riunioni, adottato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 36 del 22/03/2013.

W an on



Articolo 10 Disposizioni transitorie e finali

Il presente CCDI trova applicazione a decorrere dal mese di sottoscrizione per gli istituti a carattere mensile e per l'anno 2013 per gli istituti a carattere annuale.

Per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità al personale di categoria C nel rispetto di quanto fissato al precedente art. 6 i Dirigenti interessati adotteranno, secondo l'iter fissato, apposito provvedimento.

L'impossibilità di riconoscere le indennità previste dal presente CCDI non pregiudica comunque l'esigibilità delle mansioni ascritte al profilo di appartenenza e l'attribuzione di incarichi.

Sylve & March